



**TRIBUNALE DI PORDENONE
UFFICIO GIP/GUP**

ORDINANZA DI RIMISSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE

QUESTONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

- art. 121 a.p.p.; artt. 134 Cost., 1 L. cost. 1/1948 e 23 ss. L. 87/1953 -

Il Giudice per le Indagini Preliminari,

letti gli atti del procedimento n. [REDACTED] RGNR, n. [REDACTED] R.G. Gip, iscritto in data [REDACTED], nei confronti di:

[REDACTED]

imputata per il reato p. e p. dall'art. 187 co. 1 e co. 1-bis D.Lgs nr. 285/1992, commesso in [REDACTED],
in data [REDACTED]

OSSERVA

Con richiesta di emissione di decreto penale di condanna depositata il 04.02.2025 il P.M. presso il Tribunale di Pordenone esercitava l'azione penale nei confronti di [REDACTED] in ordine al "reato di cui all'art. 187 D.lgs. n. 285/1992 perché si poneva alla guida del veicolo [REDACTED] dopo aver assunto sostanze stupefacenti e psicotrope di tipo "oppiacei" (come da analisi tossicologiche [REDACTED]. Con l'aggravante di cui all'art. 187 co. 1-bis D.Lgs nr. 285/1992, per aver provocato un incidente stradale, impattando con il veicolo [REDACTED]

Fatto commesso in [REDACTED] in data [REDACTED]

Nella richiesta di emissione di decreto penale il P.M. evidenziava che, sulla base delle evidenze probatorie contenute nel fascicolo processuale e, in particolare, dei risultati delle analisi tossicologiche effettuate su campione di urine - volte alla rilevazione di eventuali tracce di alcool e/o di sostanze stupefacenti - emergeva a carico dell'imputata una positività agli oppiacei per 516 ug/l.

Ricoverata presso l'ospedale di Pordenone a seguito di incidente stradale, [REDACTED] riferiva di aver assunto tre gocce di ansiolitico "EN" (principio attivo delorazepam) immediatamente dopo il sinistro,

Uff

farmaco che le era stato regolarmente prescritto, nonché di assumere "al bisogno" il farmaco "Tachidol" contenente il principio attivo della "codeina", anch'esso regolarmente prescritto per attenuare il dolore causato dalla patologia di [REDACTED] di cui la stessa risultava essere affetta.

Contrariamente rispetto a quanto avvenuto per il campione di urina, le analisi tossico-farmacologiche effettuate su campione ematico della [REDACTED] davano esito negativo.

La contraddittorietà tra i due risultati, lungi dal comportare una contraddittorietà della prova, deve ritenersi meramente indicativa del sopravvenuto decorso di un lasso temporale superiore alle 24/72 ore rispetto al momento dell'accertamento tossicologico. È scientificamente dimostrato, infatti, che le analisi effettuate su liquido biologico di tipo "urina", consentono di rilevare tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope sino a diversi giorni o settimane dalla loro assunzione, mentre quelle condotte su liquido ematico consentono di rilevarne la presenza solo entro un arco temporale più ristretto, pari a 24/72 ore dall'assunzione.

Sulla base della nuova formulazione dell'art. 187 D.lgs. 285/1992, come modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della Legge 25 novembre 2024, n. 177, commette il reato previsto dall'art. 187 co. 1 e co. 1 bis D.Lgs. nr. 285/1992 colui che si pone alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope a prescindere dall'accertamento dello stato di alterazione, con la conseguenza che il mero riscontro di una situazione di positività all'assunzione di tali sostanze, a prescindere dalla tipologia di accertamento qualitativo utilizzato, rappresenta oggi un elemento di per sé sufficiente a fondare responsabilità penale.

Da ciò conseguiva, a carico dell'imputata, l'astratta configurabilità del reato di cui all'art. 187 co. 1 aggravato dal successivo co. 1 bis D.Lgs. nr. 285/1992, atteso che la [REDACTED] aveva provocato un incidente stradale.

Il Pubblico Ministero ha ritenuto che la nuova fattispecie di cui all'art. 187 D.Lgs. 285/1992, nella quale, a seguito delle modifiche intervenute ad opera dell'art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2) l. 25.11.2024 n. 177, è stato eliminato ogni riferimento allo "stato di alterazione", si ponga in contrasto con i parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 25 co. 2 e 27 co. 3 Cost., chiedendo a questo giudice di sollevare questione di legittimità costituzionale.

In subordine, tenuto conto dell'astratta configurabilità del reato per il quale si procede e in applicazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale, il Pubblico Ministero ha chiesto emettersi nei confronti di [REDACTED] decreto penale di condanna alla pena di euro 5.250,00 di ammenda.

Con memoria depositata unitamente al fascicolo processuale, il Pubblico Ministero ha analiticamente illustrato le argomentazioni poste alla base della questione di legittimità costituzionale proposta.

Il G.i.p. presso il Tribunale di Pordenone, ritenute condivisibili le motivazioni e le indicazioni delle norme costituzionali violate indicate nell'istanza e nella memoria del P.M., cui si riporta integralmente, solleva questione di legittimità costituzionale e dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, per i motivi e nei termini che seguono.

RILEVANZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Premesso quanto sopra, questo Giudice ritiene sussistere la rilevanza della questione di costituzionalità proposta in relazione al giudizio *a quo*, atteso che dalla decisione della stessa dipende la possibilità per questo Giudice di

definire il procedimento mediante l'emissione di decreto penale di condanna come richiesto dal PM, ovvero l'obbligo di rigettare la richiesta rimettendo gli atti al PM, per i motivi di seguito indicati.

Per una più completa ed efficace esposizione della rilevanza della questione di legittimità sollevata, giova premettere alcuni cenni sulla normativa da applicare rispetto ai fatti di causa e sull'interpretazione giurisprudenziale che si è formata sul punto.

Mediante la legge nr. 177 del 25.11.2024, il Parlamento ha introdotto diverse modifiche di rilievo al d.lgs.vo 30.04.1992, nr. 285 (d'ora in poi soltanto Codice della Strada). Nell'ambito della novella legislativa, uno degli effetti più evidenti è stato certamente rappresentato dalla soppressione del requisito oggettivo dello "stato di alterazione psico-fisica" dall'art. 187 co. 1 e co. 1-bis d.lgs.vo 30.04.1992, nr. 285, ad opera dell'art. 1 co. 1 lett. b) nr. 1 e 2 l. n. 25.11.2024.

La precedente formulazione dell'art. 187 co. 1 C.d.S. prevedeva che "*chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da € 1.500 a € 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno*". L'attuale testo normativo, invece, prevede che "*chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da € 1.500 a € 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno*". Del pari, mentre la vecchia formulazione del co. 1-bis recitava "*se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate*", l'attuale testo normativo prevede che "*se il conducente dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate*".

Pertanto, fino all'entrata in vigore della l. 25.11.2024 n. 177, la condotta tipica del reato previsto dall'art. 187 Codice della Strada non era semplicemente quella di chi guidava dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guidava in stato di alterazione psicofisica determinato da tale assunzione.

In via speculare, le fattispecie di lesioni colpose e omicidio colposo stradali, previste rispettivamente dagli artt. 589-bis e 590-bis c.p., come introdotte dalla l. 23.03.2016, nr. 41), al secondo comma prevedevano – e tutt'ora prevedono – un aumento di pena per l'ipotesi in cui il fatto sia commesso da soggetto in stato di "ebbrezza alcolica" o in "stato di alterazione".

A differenza di quanto previsto per il reato di guida in stato di ebbrezza dall'art. 186 del Codice della Strada, che ricollega la rilevanza penale della condotta al superamento di determinati limiti quantitativi del livello ematico di alcool del conducente di veicoli, la fattispecie di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti non è mai stata ancorata al superamento di una soglia legale.

Nella versione antecedente alle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2) l. 25.11.2024 n. 177, la distinzione tra stato di ebbrezza e stato di alterazione appariva sintomatica della consapevolezza del legislatore della diversità delle condotte, e, soprattutto, degli effetti diversi prodotti dalle sostanze in questione, laddove si individuava lo stato di alterazione come inevitabilmente connesso all'assunzione di stupefacenti, sulla base di un rapporto di causa-effetto descrittivo di una situazione fattuale, mentre lo stato di ebbrezza era e risulta tuttora ancorato al superamento di un livello di rischio consentito.

La scelta legislativa di ricollegare la punibilità a presupposti diversi da quelli previsti per la guida in stato di ebbrezza, per configurare la quale è sufficiente porsi alla guida dopo aver assunto alcool oltre una determinata soglia, trova la sua *ratio* nell'apprezzamento della ritenuta maggior pericolosità dell'azione rispetto al bene giuridico tutelato della sicurezza stradale, che implica l'assenza di ogni gradazione punitiva a fronte dell'accertata

alterazione psicofisica causata dall'assunzione di stupefacenti. Tanto è vero che la sanzione prevista dall'art. 187, comma 1 corrisponde alla più grave sanzione prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c) e così parimenti si sovrappongono le sanzioni previste per il caso in cui il conducente provochi un sinistro stradale (cfr., in motivazione, Cass. penale sez. IV, 22/01/2021, (ud. 22/01/2021, n.5793).

A sua volta, la prova dell'alterazione esigeva l'accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall'assunzione di sostanze stupefacenti, che non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione (Sez. 4, n. 19035 del 14/03/2017, Calabrese, Rv. 270168-01; Sez. 4, n. 16895 del 27/3/2012, Albertini, Rv. 252377), né con una totale compromissione dello stato psico-fisico.

Alla sintomatologia dell'alterazione doveva dunque accompagnarsi l'accertamento della sua origine e cioè dell'assunzione di una sostanza drogante o psicotropa, non essendo la mera alterazione di per sé punibile, se non derivante dall'uso di sostanza, né essendo tale il semplice uso non accompagnato da alterazione. Diversamente, dunque, dall'ipotesi di guida sotto l'effetto di alcool, l'accertamento non poteva limitarsi né alla sola sintomatologia, né al solo accertamento dell'assunzione, ma doveva compendiare i due profili. (cfr., in motivazione, Cass. penale sez. IV, 22/01/2021, (ud. 22/01/2021, n.5793).

A differenza dell'alcool, le sostanze stupefacenti e psicotrope possono impiegare anche diversi giorni per essere smaltite dall'organismo; ciò ha indotto la giurisprudenza di legittimità a ritenere indispensabile, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 187 Codice della Strada, l'accertamento dell'attualità dello stato di alterazione psico-fisica determinato dall'assunzione di sostanze stupefacenti, da condurre anche sulla base di elementi sintomatici esterni in grado di neutralizzare la valenza dimostrativa equivoca propria dell'esame sulle urine. Si veda, sul punto, Cass. Sez. 4, n. 6995 del 9/1/2013, di cui si riporta la massima: *"Ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione del conducente può essere dimostrato attraverso gli accertamenti biologici in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto, senza che sia necessario espletare una analisi su campioni di diversi liquidi fisiologici. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta sufficiente l'analisi delle urine unitamente allo stato confusionale dell'imputato riscontrato al momento del fatto)"*.

Con riferimento ai tempi di rilevazione della positività a sostanze rispetto al momento dell'assunzione, la stessa giurisprudenza di legittimità ha avuto a più riprese modo di evidenziare che *"ai fini dell'accertamento del reato è dunque necessario sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica. Tale complessità probatoria si impone in quanto le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, sicché l'esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione ad un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trova al momento del fatto in stato di alterazione"* (in senso conforme, da ultime, Cass., 13.02.2024, nr. 8296; Cass., 25.01.2023, nr. 5890; Cass., 06.10.2021, nr. 8417).

La tipologia di campione biologico prelevato sulla persona del conducente, inoltre, ha assunto una incidenza diversa in termini di accertamento dello stato di alterazione determinata dall'assunzione di sostanze stupefacenti, laddove un accertamento svolto su liquido ematico o salivare è stato ritenuto in grado di offrire un sufficiente margine di certezza circa l'attualità degli effetti di tale alterazione, mentre il solo accertamento della positività urinaria a sostanze stupefacenti è stato ritenuto idoneo a comprovare soltanto una pregressa assunzione di tali sostanza e non la ricorrenza, al momento della guida, di uno stato di alterazione psicofisica (cfr. ex plurimis, Cass., 16.10.2024, nr. 2020, dep. 2025; Cass. 23.11.2023, nr. 3383 dep. 2024; Cass., 19.04.2023, nr. 31514; Cass., 13.06.2017, nr. 43486; Cass., 09.01.2013, nr. 6995).

Il testo previgente dell'art. 187 C.d.S., come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, comportava il necessario accertamento di due profili oggettivi nella condotta del conducente, costituiti dalla

pregressa assunzione di sostanze stupefacenti e dall'effettivo stato di alterazione alla guida del mezzo, al primo causalmente connesso (cfr. C. Cost. nr. 277 del 2004 che, interpellata sul grado di tassatività di una precedente formulazione dello stesso art. 187 C.d.S., reputava la norma sufficientemente determinata, giacché concorrevano due elementi, “*l'uno obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria (lo stato di alterazione), e per il quale possono valere indici sintomatici, l'altro, consistente nell'accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l'assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti?*”).

L'accertamento investiva così due momenti distinti ma collegati, essendo pacifico che oggetto di prova dovesse essere non solo l'accertamento della pgressa assunzione e dello stato di alterazione, bensì anche del nesso di derivazione del secondo rispetto alla prima (cfr. Cass., Sez. IV, 17.01.2020, nr. 15078, secondo cui “*ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 187 cod. strada, non è sufficiente che l'agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione*”); tale circostanza è stata ribadita nonostante già nel 2007 il legislatore fosse intervenuto modificando il reato in esame, sostituendo la precedente e più netta formulazione, che vietava di porsi alla guida “*in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope*”, con il più generico divieto di guidare “*in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope*”.

In definitiva, non era sufficiente provare, mediante il prelievo di liquidi biologici, che il conducente avesse assunto sostanze stupefacenti o psicotrope prima di porsi alla guida. Al contrario, risultava necessario anche l'accertamento della situazione di alterazione psicofisica, raggiungibile sia tramite accertamenti tecnico-biologici, sia tramite altre circostanze (*ex multis*, Cass., 25.01.2023, nr. 5890).

In sintesi, alla luce delle superiori osservazioni, è evidente che la disciplina normativa risultante dalla precedente formulazione dell'art. 187 C.d.S. fosse tesa a sanzionare soltanto quelle condotte in grado di ledere il bene giuridico presidiato dalla norma costituito dalla sicurezza stradale e dalla salvaguardia dell'incolumità fisica degli utenti della strada, configurando un'ipotesi di reato di pericolo concreto, basata sul preventivo accertamento dell'attualità di uno stato di alterazione psicofisica al momento della guida e della derivazione di tale stato dall'assunzione di sostanze stupefacenti.

Mediante l'espunzione dalla lettera della norma del riferimento allo stato di alterazione, il testo dell'odierno art. 187 C.d.S. prescinde *in toto* dall'accertamento di uno dei requisiti essenziali su cui poggiava l'intero meccanismo punitivo del reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, di guisa che l'integrazione del reato è oggi subordinata al mero riscontro della positività a tali sostanze.

Da ciò è disceso un inevitabile effetto espansivo della norma incriminatrice, in ragione della sopravvenuta irrilevanza, ai fini dell'applicazione della sanzione penale, di ogni accertamento inherente all'incidenza che la pgressa assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope può avere in relazione alla capacità di guida del soggetto agente e alla sua qualificazione in termini di pericolosità.

Tale scelta legislativa si ritiene in contrasto con i canoni di egualianza, ragionevolezza e proporzionalità (art. 3 Cost.), di tassatività, determinatezza e offensività (art. 25 co. 2 Cost.), nonché con la finalità rieducativa della pena (art. 27 co. 3 Cost.).

Pacifica appare la possibilità, per il Giudice delle Indagini Preliminari, di sollevare questione di legittimità costituzionale in sede di valutazione di una richiesta di emissione di un decreto penale di condanna, essendo

detto giudice chiamato a decidere circa l'applicazione o meno di una sanzione a seguito dell'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero.

L'assunto appare corroborato dalle vicende che hanno portato la Corte Costituzionale a emettere la sentenza nr. 23 del 2015, il cui giudizio di costituzionalità è originato da un'ordinanza di rimessione (la nr. 88 del 07.08.2013), sollevata dal G.i.p. presso il Tribunale di Avezzano proprio in occasione di un procedimento *ex artt. 459 e ss. c.p.p.* Questione a sua volta originata, come in questa sede, dall'impulso del Pubblico Ministero, il quale aveva avanzato al G.i.p. richiesta di emissione di decreto penale di condanna, sollecitando quest'ultimo a sollevare il quesito di legittimità costituzionale in relazione all'art. 459 co. 1 c.p.p. “*nella parte in cui prevede la facoltà del querelante di opporsi, in caso di reati perseguitibili a querela, alla definizione del procedimento con l'emissione di decreto penale di condanna*”. Seguiva, in accoglimento, declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 459, comma 1, cod. proc. pen. (come sostituito dall'art. 37, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479) per violazione degli artt. 3 e 111 Cost.

Né si ritiene percorribile una interpretazione alternativa e costituzionalmente orientata del preceitto che impedisca di addivenire a una illegittima riproposizione di quell'elemento (lo stato di alterazione) che il legislatore del 2024 ha inteso eliminare, in quanto ciò determinerebbe una sostanziale abrogazione della riforma di cui alla l. 25.11.2024, nr. 177, in contrasto con i principi di separazione dei poteri e di riserva di legge.

Invero, l'utilizzo di elementi circostanziali diversi dalla mera positività risulta fortemente limitato, se non precluso, poiché si tratta un aspetto rimesso alla sola discrezionalità del legislatore: tale operazione, infatti, determinerebbe uno snaturamento della *ratio* della legge n. 177/2024, che è quella di impedire il ricorso ad ulteriori indici sintomatici dello stato di alterazione, anche se ricavabili in via interpretativa.

Pertanto, non è più possibile fare applicazione di quella giurisprudenza (Cass., 16.10.2024, nr. 2020, dep. 2025; Cass. 23.11.2023, nr. 3383 dep. 2024; Cass., 19.04.2023, nr. 31514; Cass., 13.06.2017, nr. 43486; Cass., 09.01.2013, nr. 6995) che aveva accordato maggior efficacia probatoria agli accertamenti ematici rispetto a quelli condotti sulle urine, poiché il privilegio accordato ai primi era inestricabilmente legato proprio alla necessità di accettare il requisito normativo dello stato di alterazione, oggi soppresso.

Per le stesse ragioni e *a fortiori*, non appare possibile applicare i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale formatisi in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge nr. 177 del 25.11.2024, come sopra già richiamati.

NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

In punto di non manifesta infondatezza, i dubbi di legittimità costituzionale riguardano il tenuto contrasto fra l'art. 1 co. 1 lett. b) nr. 1 e 2 l. 25.11.2024, nr. 177 con gli artt. 3, 25 co. 2 e 27 co. 3 Cost.

Con riferimento all'art. 3 Cost., il contrasto con la norma costituzionale va analizzato singolarmente sulla base di tre profili, costituiti, rispettivamente dalla ragionevolezza, dalla proporzionalità e dalla uguaglianza.

Quanto alla ragionevolezza, va preliminarmente richiamato il principio secondo cui, qualora l'irrazionalità o l'iniquità delle conseguenze della norma sia manifesta e irrefutabile, il criterio di ragionevolezza può trovare ingresso nei giudizi di legittimità costituzionale anche quando sia disgiunto dal riferimento ad un “*tertium comparationis*” (cfr. C. Cost. nr. 46 del 1993).



Nel caso di specie, appare manifestamente irragionevole e iniquo ritenere necessaria e sufficiente, ai fini della penale responsabilità, la mera positività del soggetto ad una determinata sostanza stupefacente, senza effettuare alcuna indagine sugli effetti di tale dato sulla capacità di guida, poiché in tal modo viene sanzionata penalmente anche la condotta del soggetto che, non riportando alcuna sintomatologia ricollegabile all'avvenuta assunzione, si pone alla guida senza provocare alcun pericolo di lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.

L'eliminazione del requisito dello stato di alterazione psicofisica, inoltre, presupponendo in via assoluta un giudizio di maggiore pericolosità alla guida del soggetto che ha assunto sostanze stupefacenti o psicotrope rispetto al soggetto non assuntore, ha determinato l'effetto di trasformare l'illecito di cui all'art. 187 Codice della Strada da reato di pericolo concreto a reato di pericolo astratto, senza che l'anticipazione della tutela penale conseguente a tale trasformazione risultasse ancorata ad una giustificazione causalmente fondata sul criterio dell'*id quod plerumque accidit*.

Nessuna distinzione, infatti, può più operarsi tra la condotta di guida tenuta da parte di un soggetto che si trovi in una situazione di effettiva alterazione psicofisica, e quella posta in essere da un soggetto che si ponga alla guida dopo aver assunto sostanze che, seppur rilevabili mediante accertamento tossicologico, in ragione del tempo trascorso o della loro inidoneità a determinare uno stato di alterazione, non producano alcun effetto stupefacente o psicotropo.

Sotto il secondo profilo, l'art. 1 co. 1 lett. b) nr. 1 e 2 l. 25.11.2024, nr. 177 si pone in contrasto con il canone di proporzionalità.

Tale principio – da ritenersi, al pari della ragionevolezza, un vero e proprio criterio autonomo e distinto dall'egualianza (cfr. C. Cost., nr. 20 del 2019; nr. 97 del 2020; nr. 5 del 2023; nr. 14 del 2023 e nr. 184 del 2023) - consente di valutare “*se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilita, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi*” (cfr. C. Cost. nr. 1 del 2014), secondo la logica del ricorso alla norma penale come *extrema ratio*.

Nel caso di specie, la scelta legislativa di ricorrere indistintamente alla sanzione penale nei confronti di tutti coloro che si pongono alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti - a prescindere dal dato temporale della consumazione e dagli effetti che ne sono concretamente derivati – deve, qualificarsi come una scelta sproporzionata, in quanto con essa si fa ricorso ad uno strumento eccessivamente afflittivo, non strettamente indispensabile e, nei casi di condotta neutra rispetto al pericolo di lesione del bene giuridico protetto, addirittura inutile rispetto allo scopo di tutela perseguito.

Con riferimento al terzo profilo ovvero, segnatamente, al principio di uguaglianza, la mancata verifica di cui sopra comporta l'assoggettamento a trattamento differente di situazioni uguali e, al contempo, l'assoggettamento al medesimo trattamento di situazioni diverse.

Sotto il primo aspetto, viene in rilievo l'ingiustificata disparità di trattamento adoperata nei confronti del mero assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope che sia abile alla momento del controllo – assoggettato a sanzione penale - rispetto a quello riservato a qualsiasi altro soggetto.

Sotto il secondo aspetto, la posizione di assoluta irrilevanza del requisito dell'alterazione psicofisica comporta l'applicazione della medesima sanzione tanto al conducente che si trovi in uno stato di alterazione effettivo,

leff

quanto a quello fisicamente e psicologicamente idoneo alla guida, finendo per condurre a una patificazione indiscriminata di situazioni eterogenee. In altri termini, la condotta neutra del conducente che, pur avendo precedentemente assunto sostanze stupefacenti, si ponga alla guida in uno stato di perfetta lucidità, viene assimilata alla negligenza attribuibile a chi circola sulla pubblica via, non curandosi del proprio stato di alterazione psicofisica.

Il doppio livello di diseguaglianza sopra delineato appare ulteriormente amplificato dall'evidente disparità di disciplina oggi intercorrente fra l'art. 187 C.d.S. e altre norme penali finalizzate a contrastare la condotta di circolazione di veicoli da parte di soggetti che hanno assunto sostanze, alcoliche o stupefacenti, idonee ad incidere sulla capacità di guida:

- a) l'art. 186 C.d.S., che, mediante la previsione di soglie di punibilità, subordina la punibilità al superamento di un tasso alcolemico quanto meno superiore a 0,8 g/l (a fronte di una mera sanzione amministrativa per le ipotesi di tasso alcolemico inferiore, ovvero della totale irrilevanza giuridica del fatto laddove il quantitativo alcolico, seppur presente, non superi la ben nota soglia di 0,5 g/l);
- b) le circostanze aggravanti di cui agli artt. 589-bis co. 2 e 590 bis co. 2 c.p., con riferimento, rispettivamente, ai reati di omicidio stradale e di lesioni colpose stradali, che subordinano l'aumento di pena all'accertamento di un pregresso "stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope".

Tali norme richiedono, ai fini della integrazione del reato o della circostanza aggravante, un *quid pluri* rispetto al dato della pregressa assunzione, rappresentato dalla concreta incidenza sulla capacità di guida del soggetto agente, la sola ritenuta idonea a ledere l'interesse giuridicamente tutelato della sicurezza stradale.

Con riferimento all'art. 25 co. 2 Cost., sussiste la violazione del principio di legalità sotto il duplice profilo della tassatività e della determinatezza della fattispecie; l'attuale formulazione dell'art. 187 C.d.S., non consente né di selezionare adeguatamente le condotte penalmente rilevanti, né di fornire una chiara indicazione ai consociati in ordine all'esatta linea di confine fra l'area di illecità e quella di liceità penale.

L'assenza di requisiti ulteriori rispetto alla mera assunzione finisce, pertanto, per esporre il consociato - che abbia assunto per qualsiasi ragione sostanze stupefacenti o psicotrope - a uno stato di obiettiva, insuperabile incertezza circa la rilevanza penale della sua futura condotta di guida, non essendovi parametri a cui fare riferimento per orientarsi circa le conseguenze della propria condotta.

Non a caso, richiamando la pronuncia della C. Cost. nr. 277 del 2004 già menzionata, la Consulta, interpellata sul grado di tassatività di una precedente formulazione dello stesso art. 187 C.d.S., reputava la norma sufficientemente determinata, giacché concorrevano due elementi, "*l'uno obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria (lo stato di alterazione), e per il quale possono valere indici sintomatici, l'altro, consistente nell'accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l'assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti*". Valutazione, quest'ultima, che non può più essere riproposta, pena una inammissibile ingerenza nella sfera di discrezionalità propria del legislatore.

Sussiste, altresì, la violazione del principio di offensività e materialità del fatto, titenendosi in particolare che la soppressione del requisito dello "stato di alterazione fisica", abbandonando la logica della lesione del bene giuridico tutelato per abbracciare una logica punitiva improntata al c.d. "diritto penale d'autore", abbia

comportato l'incapacità della norma di selezionare, fra tutte le condotte astrattamente sussumibili nel fatto tipico dell'art. 187 C.d.S., solo quelle realmente idonee a ledere il bene giuridico della tutela della sicurezza stradale e della incolumità dei suoi utenti.

Se, infatti, la necessità di accertare la sussistenza di uno stato di alterazione psicofisica comportava in passato l'onere, in capo al giudice, di accertare che la condotta del soggetto, inabile in quel momento a guidare secondo canoni di normalità sociale, rappresentasse un pericolo per l'incolumità degli utenti della strada, la sua soppressione oggi restituisce una contravvenzione fondata su una presunzione totale di maggiore pericolosità alla guida del soggetto assuntore rispetto al non assuntore, senza che l'Autorità Giudiziaria possa valorizzare altri e diversi elementi per valutare in concreto la condotta dallo stesso tenuta.

Né, tuttavia, al mancato rispetto del canone "in astratto" si può in alcun modo sopprimere "in concreto", dovendosi concludere per l'impossibilità per il giudice penale di dare piena attuazione al criterio interpretativo della c.d. "offensività in concreto", dal momento che il giudizio del disvalore della condotta è già stato ex ante effettuato dal legislatore, precludendo ogni margine valutativo all'interprete.

L'automatismo posto dalla norma "*chiunque guida dopo aver assunto*" ... "*è punito*", infatti, non consente all'interprete di valorizzare altri elementi, oltre a quello della positività o meno a sostanze stupefacenti e psicotrope.

Né, infine, potrebbe dirsi rispettata l'offensività in concreto attraverso un'interpretazione che valorizzi il motivo dell'assunzione di sostanza stupefacente o psicotropa, andando per esempio a escludere l'offensività per i casi di positività connessi a finalità terapeutiche rispetto a quelli connessi a finalità ludiche/rivcreative. Ciò perché si finirebbe per creare sostanziali vuoti di tutela, mandando esenti da punizione soggetti che, pur avendo assunto sostanze per finalità terapeutiche, decidano in modo sconsiderato di porsi immediatamente dopo l'assunzione alla guida, senza tener conto del proprio stato di alterazione psico fisica e, in definitiva, della propria capacità di mettersi alla guida di un veicolo.

Quanto all'art. 27 co. 3 Cost., la sanzione apprestata a fronte di un fatto inoffensivo priverebbe la pena anche della sua finalità rieducativa, poiché una pena sproporzionata non potrà mai essere avvertita come "giusta" dal reo e, conseguentemente, non potrà mai gettare le basi per alcun percorso rieducativo.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di dover investire la Corte Costituzionale, chiedendo alla stessa di pronunciare declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1 co. 1 lett. b) nr. 1 e 2 l. 25.11.2024, nr. 177, con conseguente reviviscenza dei co. 1 e 1-bis dell'art. 187 C.d.S., nella loro formulazione *ante riforma*, per contrasto con gli artt. 3, 25 co. 2 e 27 co. 3 Cost.

P.Q.M.

Visti gli artt. 134 Cost., 1 l. cost. 1/1948 e 23 ss. L. 87/1953,
ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 co. 1 lett. b) nr. 1 e 2 l. 25.11.2024, nr. 177, nella parte in cui sopprime le parole "*in stato di alterazione psico-fisica*" dall'art. 187 co. 1 e co. 1 bis d.lgs.vo 30.04.1992, nr. 285, per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, uguaglianza ex art. 3 Cost., nonché dei principi di tassatività e determinatezza della fattispecie incriminatrice ex art. 25 co. 2 Cost. e del principio della finalità rieducativa della pena ex art. 27 co. 3 Cost.

dispone

la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché assuma le proprie decisioni in merito alla conformità o meno della norma impugnata ai parametri costituzionali sopra indicati.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Pordenone, 08.04.2025

Il Giudice per le Indagini Preliminari di Pordenone

Dott.ssa Milena Granata

M.G.

TRIBUNALE DI PORDENONE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 08/04/2025
dott.ssa Michela Di Berardino
Funzionaria Giudiziario